

*Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica*

CAPITOLO 7402/1999

"Programma di studi e ricerche per la salvaguardia del Sistema Lagunare Veneziano"**Legge 11 marzo 1988, n. 67, articolo 17 comma 12 (Legge Finanziaria)**

Con l'articolo 17 comma 12 della Legge 67/88 è stata autorizzata la spesa complessiva di £. 20 miliardi (5 per il 1988 e 15 per il 1989) per la predisposizione di un piano di studi e ricerche per la salvaguardia del Sistema Lagunare Veneziano.

Nel dicembre 1990 per l'attuazione della 1^a fase del programma con una dotazione finanziaria di £. 15 miliardi sono state stipulate convenzioni con il CNR (£. 6.99 miliardi), l'Università di Venezia (£. 3,98 miliardi), l'Università di Padova (£. 1,43 miliardi) e l'UNESCO (£. 2,6 miliardi).

Nel 1993 per l'attuazione della II^a fase del progetto, con una dotazione finanziaria di £. 15 miliardi sono state stipulate convenzioni con il CNR (£. 1,2 miliardi), l'Istituto Universitario di Venezia (£. 1,25 miliardi), l'Università di Padova (£. 1,65 miliardi) e l'UNESCO (£. 900 milioni).

Le cifre autorizzate sono state interamente impegnate al 1996.

Al 1997 sono stati effettuati pagamenti per complessive £. 18,030 miliardi.

Nel 1998 non sono stati effettuati pagamenti.

Al 1997 risultavano perenti per £. 1,97 miliardi di lire, che saranno reiscritti in bilancio ed erogati sulla base dello stato di avanzamento delle attività.

Nessuna variazione si è avuta nel 1998.

Nel 1999 sono stati effettuati pagamenti per £. 1.765.000.000 così suddivisi:

£. 199 milioni all'Università di Venezia;

£. 484 milioni all'Università di Padova;

£. 679,5 milioni al CNR;

£. 312,5 milioni all'IUAV (3^a quota);

£. 90 milioni all'UNESCO.



Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica
CAPITOLO 7403/1999

"Attività di ricerca e sperimentazione per la salvaguardia del mare Adriatico"

Legge 19 marzo 1990, n. 57, articolo 1, comma 2, lettera C

Attività di ricerca e sperimentazione per la salvaguardia del mare Adriatico.

Il finanziamento del II Piano Programma delle attività di ricerca e sperimentazione per la salvaguardia del mare Adriatico è stato approvato, su proposta del MURST, dall'Autorità per l'Adriatico (istituita dalla legge 57/90 e soppressa dalla legge 19 dicembre 1993, n. 537) e sono stati assegnati £. 13 miliardi per la prima fase e £. 14 miliardi per la seconda fase, di cui £. 2 miliardi da trasferire alla Regione Friuli Venezia Giulia (Capitolo 7521) per attività di ricerca a cura di specifici apparati e £. 30 milioni al CNR (Capitolo 7522) per la realizzazione di un catalogo delle fonti informative in linea. La restante somma di £. 24,970 miliardi (Capitolo 7403) è destinata alle attività svolte da enti pubblici di ricerca contenute nei due Programmi Operativi denominati PRISMA 1 e PRISMA 2.

Per l'attuazione del Progetto PRISMA 1 il MURST ha stipulato quattro convenzioni con CNR (£. 8 miliardi), ICRAM (£. 1,8 miliardi), ISS (£. 2 miliardi) e con l'ENEA (£. 1,2 miliardi).

Per l'attuazione del Progetto PRISMA 2 il MURST ha stipulato una convenzione con il CNR (£. 11,970 miliardi).

Le somme autorizzate sono state interamente impegnate nel 1996.

Al 1997 risultavano perenti per £. 12,965 miliardi di lire.

Nel 1998 sono state reiscritte in bilancio ed erogate sulla base dello stato di avanzamento delle attività somme per complessive £. 480 milioni.

I pagamenti complessivi a tutto il 1998 ammontavano a £. 12,485 miliardi sul Cap. 7403 e a £. 2,030 miliardi sui capitoli 7521 e 7522.

Nel 1999 sono stati pagati soltanto all'ISS £. 900 milioni relativi alla terza quota prevista.



Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica
CAPITOLO 7534/1999

"Contributo all'Istituto Nazionale per la Ricerca Scientifica e Tecnologica sulla Montagna"

Legge 7 agosto 1997, n. 266 - Interventi urgenti per l'economia

L'articolo 5 comma 4 della Legge n. 266/97 ha istituito l'Istituto Nazionale per la Ricerca Scientifica e Tecnologica sulla Montagna, autorizzando stanziamenti per complessive £. 5,5 miliardi, così suddivise:

£. 500.000.000 per il 1997;

£. 2.000.000.000 per il 1998;

£. 3.000.000.000 per il 1999.

Gli importi relativi agli anni 1997 e 1998 sono stati impegnati nel corso degli esercizi finanziari di riferimento, ma non sono stati ancora pagati, nelle more dell'emanazione del regolamento per il funzionamento dell'ente, nel quale devono essere stabiliti i criteri e le modalità di costituzione e funzionamento degli organi dell'ente.

Il regolamento è stato approvato con D.M. 17 febbraio 1999, n. 72 e sono state completate a fine 1999 le procedure relative alla nomina del Presidente e del Consiglio di Amministrazione dell'ente (DPCM 29 ottobre 1999 e D.M. 13 dicembre 1999).

La competenza relativa all'anno 1999 è stata impegnata.

Nel 2000 si prevede di pagare £. 4.000.000.000.

Dal 2001 l'Istituto è finanziato sul capitolo 7536.

*Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica*

CAP.7528/1999

"Somme da assegnare per lo sviluppo della ricerca nel settore della luce di sincrotrone dei laboratori di Trieste e Grenoble"

D.L. 475/96

Legge 7 agosto 1997 n. 266

Con i predetti provvedimenti sono state assegnate le risorse finanziarie per lo sviluppo della ricerca nel settore della luce di Sincrotrone dei laboratori di Trieste e Grenoble.

I relativi pagamenti vengono effettuati per il tramite dell'Istituto Nazionale per la Fisica della Materia di Genova.

Nel 1999 sono stati completamente pagati i 32 miliardi di competenza.

Nell'anno 2000 si prevede di pagare l'ultima quota di 7 miliardi di cui al D.L. 475/96.

*Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica*

CAP.7526/1999

"Contributo all'Istituto Nazionale per la Fisica della Materia (INFN)"**D.L. 13 settembre 1996, n. 475**

Il D.L. 13 settembre 1996, n. 475, convertito con modifiche in Legge 5 novembre 1996, n. 573, prevede per il 1999 un finanziamento in favore dell'INFN di 15 miliardi.

Nel 1999 la Legge Finanziaria 445/98 ha previsto, in Tab.D, uno stanziamento di 24,5 miliardi quale ulteriore contributo INFN.

Con D.M. 165471 del Ministero del Tesoro lo stanziamento del capitolo è stato decurtato dell'importo di 790 milioni ai sensi dell'art. 51, comma 9 della L. 449/97.

Nel 1999 sono stati effettuati pagamenti per l'intero importo dello stanziamento definitivo di competenza pari a L. 38.710.000.000.

*Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica*

CAPITOLO 7533/1999

"Contributo dello Stato per la prosecuzione del programma nazionale di ricerca Antartide"

Legge 10 giugno 1985, n. 284 *

Legge 27 novembre 1991, n. 380

Legge 266/97

La legge 380/91 ha autorizzato una spesa di £. 390 miliardi per il periodo 1991-1996 rideterminato in £. 310 miliardi di lire per il periodo 1991-1997 dalle disposizioni recate da successivi provvedimenti legislativi (DL 22 maggio 1993, n. 155 convertito in legge 24 dicembre 1993, n. 724; legge 24 dicembre 1993, n. 538 legge finanziaria 1994; legge 23 dicembre 1994, n. 724 legge finanziaria 1995).

Con l'articolo 5, comma 3 della legge 266/97 il PNRA è stato finanziato con £. 48 miliardi per il 1998 e £. 42 miliardi per il 1999.

Nell'anno 1999 sono stati effettuati pagamenti per soli 600 milioni sulla competenza dell'anno quale contributo per il funzionamento del Museo dell'Antartide (capitolo 7519/98 confluito nel 7533).

L'ammontare dei residui a fine anno è pertanto di £. 38,8 miliardi.

I relativi pagamenti, per il tramite dell'ENEA, verranno effettuati a seguito di specifiche richieste dello stesso ENEA dopo la verifica sullo stato di avanzamento del Programma.

LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 139 - ART. 1-2° COMMA E SUCCESSIVI
RIFINANZIAMENTI

Interventi per la salvaguardia di Venezia - Università di Venezia - contrazione
mutui. (cap. 7107)

La legge 5 febbraio 1992 n. 139, all'art. 1, secondo comma ha autorizzato l'Università di Venezia a contrarre nel secondo semestre dell'anno 1992 e dell'anno 1993 mutui con ammortamento sino a 15 anni con istituti di credito speciale o sezioni autonome specializzate con oneri per capitali ed interessi per l'ammortamento e il preammortamento a carico dello Stato.

La predetta legge, all'art. 2, comma 9, ha autorizzato, a tale scopo, i limiti di impegno quindicennali di 3 miliardi con decorrenza dal 1993 e di 1 miliardo con decorrenza dall'anno 1994.

In relazione a tali limiti di impegno l'Università di Venezia ha stipulato i sottoindicati mutui:

- mutuo con IMI S.p.a. stipulato in data 21.12.1992 (limiti di impegno con decorrenza dal 1993)
- mutuo con B.N.L. stipulato in data 22.12.1993 (limiti di impegno con decorrenza dal 1994)

* * *

Il D.L. 27.10.1995 n.444, convertito nella legge 20.12.1995 n.539, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale, all'art. 7, 2° comma, ha previsto, in sede di ripartizione dei limiti di impegno quindicennale di cui al 1° comma dello stesso articolo, i seguenti importi:

- per interventi di competenza dell'Università Cà Foscari di Venezia:
 - 950 milioni con decorrenza dall'anno 1996
 - 912 milioni con decorrenza dall'anno 1997

In relazione a tali limiti di impegno l'Università di Venezia ha stipulato i sottoindicati mutui:

- mutuo con CREDIOP S.p.a. stipulato in data 22.12.1995 (limiti di impegno con decorrenza dal 1996)
- mutuo con Interbanca S.p.a. stipulato in data 19.6.1996 (limiti di impegno con decorrenza dal 1997)

* * *

Il D.L. 2.8.1996 n. 408 convertito con modificazioni nella legge 4.10.1996 n. 515, recante "interventi urgenti per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna...", all'art. 1, 2° comma, ha previsto, in sede di ripartizione dei limiti di impegno quindicennale di cui al 1° comma dello stesso articolo, i seguenti importi:

- per interventi di competenza dell'Università Cà Foscari di Venezia:
 - 2.350 milioni con decorrenza dall'anno 1997
 - 1.200 milioni con decorrenza dall'anno 1998

In relazione a tali limiti di impegno l'Università di Venezia ha stipulato i sottoindicati mutui:

- mutuo con Banca Mediocredito S.p.a. stipulato in data 19.12.1996 (limiti di impegno con decorrenza dal 1997)
- mutuo con CREDIOP S.p.a. stipulato in data 23.12.1997 (limiti di impegno con decorrenza dal 1998)

* * *

La legge 2.10.1997 n. 345, all'art. 1, settimo comma, ha previsto, in sede di ripartizione dei limiti di impegno quindicennale di cui allo stesso comma, i seguenti importi:

- per interventi di competenza dell'Università Cà Foscari di Venezia:
 - 3 miliardi con decorrenza dall'anno 1998
 - 1 miliardo con decorrenza dall'anno 1999

In relazione a tali limiti di impegno l'Università di Venezia ha stipulato i sottoindicati mutui:

- mutuo con CREDIOP S.p.a. stipulato in data 23.12.1997 (limiti di impegno con decorrenza dal 1998)
- mutuo con Ist.bancario Meliorbanca S.p.a. stipulato in data 23.12.1998 (limiti di impegno con decorrenza dal 1999)

* * *

La legge 3.8.1998 n. 295, all'art. 3, secondo comma, ha previsto limiti di impegno quindicennali per la prosecuzione dei programmi di intervento per la salvaguardia di Venezia e della laguna.

Il Comitato di cui all'art. 4 della legge 29.11.1984 n. 798, in sede di ripartizione di tali limiti di impegno, ha previsto i seguenti importi:

- per interventi di competenza dell'Università Cà Foscari di Venezia:
 - 1.500 milioni con decorrenza dall'anno 1999
 - 2.000 milioni con decorrenza dall'anno 2000

In relazione a tali limiti di impegno l'Università di Venezia ha stipulato i sottoindicati mutui:

- mutuo con Ist. bancario Sanpaolo IMI S.p.a. stipulato in data 18.10.1999 (limiti di impegno con decorrenza dal 1999)
- mutuo con Ist. bancario Sanpaolo IMI S.p.a. stipulato in data 1.3.2000 (limiti di impegno con decorrenza dal 2000)

* * *

Il Ministero ha provveduto ad emettere i relativi decreti di impegno quindicennale e annualmente provvede ad erogare, all'Università di Venezia i contributi necessari per il pagamento delle rate di ammortamento.

LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 139 - ART. 1-2° COMMA E SUCCESSIVI
RIFINANZIAMENTI

Interventi per la salvaguardia di Venezia - Istituto Universitario di Architettura di Venezia - contrazione mutui. (cap. 7108)

La legge 5 febbraio 1992 n. 139, all'art. 1, secondo comma ha autorizzato l'Istituto Universitario di Architettura di Venezia a contrarre nel secondo semestre dell'anno 1992 e dell'anno 1993 mutui con ammortamento sino a 15 anni con istituti di credito speciale o sezioni autonome specializzate con oneri per capitali ed interessi per l'ammortamento e il preammortamento a carico dello Stato.

La predetta legge, all'art. 2, comma 9, ha autorizzato, a tale scopo, i limiti di impegno quindicennali di 1,5 miliardi con decorrenza dal 1993 e di 1 miliardo con decorrenza dall'anno 1994.

In relazione a tali limiti di impegno l'Istituto Universitario di Architettura di Venezia ha stipulato i sottoindicati mutui:

- mutuo con IMI S.p.a. stipulato in data 21.12.1992 (limiti di impegno con decorrenza dal 1993)
- mutuo con B.N.L. stipulato in data 22.12.1993 (limiti di impegno con decorrenza dal 1994)

* * *

Il D.L. 27.10.1995 n.444, convertito nella legge 20.12.1995 n.539, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale, all'art. 7, 2° comma, ha previsto, in sede di ripartizione dei limiti di impegno quindicennale di cui al 1° comma dello stesso articolo, i seguenti importi:

- per interventi di competenza dell'Istituto Universitario di Architettura di Venezia: -

237 milioni con decorrenza dall'anno 1996

912 milioni con decorrenza dall'anno 1997

In relazione a tali limiti di impegno l'Istituto Universitario di Architettura di Venezia ha stipulato i sottoindicati mutui:

- mutuo con Cassa di Risparmio di Bologna stipulato in data 14.12.1995 (limiti di impegno con decorrenza dal 1996)
- mutuo con Cassa di Risparmio di Bologna stipulato in data 11.12.1996 (limiti di impegno con decorrenza dal 1997)

* * *

Il D.L. 2.8.1996 n. 408, convertito con modificazioni nella legge 4.10.1996 n.515, recante "interventi urgenti per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna...", all'art. 1, 2° comma, ha previsto, in sede di ripartizione dei limiti di impegno quindicennale di cui al 1° comma dello stesso articolo, i seguenti importi:

- per interventi di competenza dell'Istituto Universitario di Architettura di Venezia:

1.200 milioni con decorrenza dall'anno 1997

600 milioni con decorrenza dall'anno 1998

In relazione a tali limiti di impegno l'Istituto Universitario di Architettura di Venezia ha stipulato i sottoindicati mutui:

- mutuo con Banca Mediocredito stipulato in data 11.12.1996 (limiti di impegno con decorrenza dal 1997)
- mutuo con CREDIOP S.p.a. stipulato in data 9.12.1997 (limiti di impegno con decorrenza dal 1998)

* * *

La legge 2.10.1997 n. 345, all'art. 1, settimo comma, ha previsto, in sede di ripartizione dei limiti di impegno quindicennale di cui allo stesso comma, i seguenti importi:

- per interventi di competenza dell'Istituto Universitario di Architettura di Venezia:

1 miliardo con decorrenza dall'anno 1998

1 miliardo con decorrenza dall'anno 1999

In relazione a tali limiti di impegno l'Istituto Universitario di Architettura di Venezia ha stipulato i sottoindicati mutui:

- mutuo con CREDIOP S.p.a. stipulato in data 9.12.1997 (limiti di impegno con decorrenza dal 1998)
- mutuo con Cassa di Risparmio di Venezia stipulato in data 30.12.1998 (limiti di impegno con decorrenza dal 1999)

* * *

La legge 3.8.1998 n. 295, all'art. 3, secondo comma, ha previsto limiti di impegno quindicennali per la prosecuzione dei programmi di intervento per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna.

Il Comitato di cui all'art. 4 della legge 29.11.1984 n. 798, in sede di ripartizione di tali limiti di impegno, ha previsto i seguenti importi:

- per interventi di competenza dell'Istituto Universitario di Architettura di Venezia:
 - 1 miliardo con decorrenza dall'anno 1999
 - 1 miliardo con decorrenza dall'anno 2000

In relazione a tali limiti di impegno l'Istituto Universitario di Architettura di Venezia ha stipulato i sottoindicati mutui:

- mutuo con Ist. bancario Sanpaolo IMI S.p.a. stipulato in data 15.12.1999 (limiti di impegno con decorrenza dal 2000-residui '99)
- mutuo con Ist. bancario Sanpaolo IMI S.p.a. stipulato in data 15.12.1999 (limiti di impegno con decorrenza dal 2000)

* * *

Il Ministero ha provveduto ad emettere i relativi decreti di impegno quindicennale e annualmente provvede ad erogare, all'Istituto Universitario di Architettura di Venezia i contributi necessari per il pagamento delle rate di ammortamento.

LEGGE 25 GIUGNO 1985, N. 331 - ART. 1

LEGGE 22 DICEMBRE 1986, N. 910 - ART. 7 - OTTAVO COMMA

Edilizia universitaria (cap. 7109)

La legge 25.6.1995 n. 331 ha stanziato, all'art. 1, per il periodo 1985-1988 l'importo di 700 miliardi per l'edilizia universitaria.

La legge 22.12.1986 n. 910, all'art. 7, ottavo comma, oltre a prevedere la spesa di 950 miliardi per il periodo 1987-1989, ha previsto che a decorrere dal 1990, agli stanziamenti per l'edilizia si provvede ai sensi dell'art. 19, quattordicesimo comma, della legge 22.12.1984 n. 887 (quantificazione degli stanziamenti annui, disposta, su base triennale, dalla legge finanziaria, con aggiornamento annuo per scorrimento).

Al riguardo la legge 27.12.1989 n. 407 (legge finanziaria 1990) alla tabella C (stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione è demandata alla legge finanziaria) ha previsto 550 miliardi per ciascuno degli anni 1990-'91-'92, per complessivi 1.650 miliardi.

Fermo restando l'importo di 550 miliardi per il 1990, le successive leggi finanziarie, e da ultimo, la legge 23.12.1994 n. 725 - legge finanziaria 1995 -, alla tabella C, hanno rideterminato gli importi; pertanto i 1.650 miliardi già previsti per il triennio 1990-'92, risultano determinati nel modo seguente:

	(in miliardi)
1990	550
1991	300
1992	100
1993	200
1994	393
1995	107 parte di quelli previsti in tab. C - L.F. 1995

In relazione a tali fondi, in data 19.12.1989 è stata stipulata una intesa di programma tra i Ministri dell'Università, del Bilancio e del Mezzogiorno che ha previsto la destinazione, a favore delle istituzioni universitarie ubicate nel Mezzogiorno, dell'importo di 550 miliardi come segue:

106,918 sono stati impegnati - in attuazione della deliberazione CIPE 19.12.1989 - punto 21 - FIO 1989 - per ammettere a finanziamento progetti immediatamente realizzabili dichiarati ammissibili dal Ministero del Bilancio e 443,082 sono stati ripartiti nell'ambito delle procedure interministeriali previste dall'intesa di programma (l'intesa ha consentito, a favore di tali istituzioni, l'ulteriore apporto, da parte dei Ministeri del Bilancio e Mezzogiorno, di finanziamenti per 650 miliardi).

Del restante importo di 1.100 miliardi (1.650-550) - destinato alle istituzioni universitarie del centro-nord - 446,094 miliardi sono stati già impegnati in attuazione della predetta deliberazione CIPE (punto 21) per finanziare progetti immediatamente realizzabili e il residuo importo di 653,906 miliardi è stato ripartito tra le predette istituzioni; per l'edilizia generale e dipartimentale, si è provveduto, in linea generale, tenendo come base i parametri a suo tempo elaborati dal Comitato Centrale per l'edilizia universitaria (istituito in attuazione della legge 6.3.1976 n. 50) per la proposta di ripartizione dei fondi stanziati dalla legge n. 50.

* * *

In attuazione del predetto art. 7, 8° comma, della legge 910/86, la legge 23.12.1994 n. 725 (legge finanziaria 1995) alla tab. C ha previsto l'importo di 550 miliardi che, a seguito delle riduzioni disposte ai sensi del D.L. n. 41/95 convertito nella legge n. 85/95, è stato rideterminato in 433,5 miliardi.

Di tale ultimo importo, 107 miliardi sono riferiti, come sopra specificato, ad impegni già assunti negli esercizi precedenti, e solo 326,5 miliardi hanno rappresentato nuovi stanziamenti.

La successiva legge 28.12.1995 n. 550 (legge finanziaria 1996) alla tabella C ha previsto, in attuazione del predetto art. 7, 8° comma, della legge 910/86 ulteriori 500 miliardi che in relazione a quanto disposto dall'art. 3, terzo comma, del D.L. 20.6.1996 n. 323 convertito nella legge 8.8.1996 n. 425, sono stati ridotti a 450 miliardi.

In attuazione del predetto art. 7, 8° comma, della legge 910/86, la legge 23.12.1996 n. 663 (legge finanziaria 1997) alla tabella C ha previsto per il 1997 l'importo di 395 miliardi che, a seguito della riduzione di 15 miliardi disposta dall'art. 5, quinto comma, della legge 7.8.1997 n. 266, è stato rideterminato in 380 miliardi.

LEGGE 28 FEBBRAIO 1986, N. 41 - ART. 14

LEGGE 22 DICEMBRE 1986 N. 910 - ART. 5

LEGGE 11 MARZO 1988 N. 67 - ART. 17, comma 27

Finanziamento di progetti immediatamente eseguibili per la realizzazione di opere di edilizia universitaria (FIO 1986) (cap. 7113)

La legge 28 febbraio 1986 n. 41, all'art. 14, la legge 22 dicembre 1986 n. 910 (legge finanziaria 1986) all'art. 5, e la successiva legge 11.3.1988 n. 67 (legge finanziaria 1988), all'art. 17, hanno complessivamente stanziato l'importo di 6.020 miliardi, di cui 3.520 miliardi sui fondi dello stato di previsione della spesa del Ministero del Bilancio e 2.500 miliardi derivanti da mutui BEI.

Dopo ripetuti contatti con il Ministero del Bilancio ed una complessa istruttoria, sono state a suo tempo trasmesse al CIPE le schede di progetto per un importo complessivo di 998 miliardi.

Il CIPE ha deliberato la ripartizione dei fondi il 12 maggio 1988 e 3 agosto 1988 ed ha ammesso a finanziamento numerosi progetti per un importo complessivo di 630,079 miliardi.

* * *

Il Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica ha trasferito sul capitolo 7113 del bilancio di questo Ministero l'importo complessivo di 630,079 miliardi che è stato completamente erogato alle Università interessate ad eccezione dell'Università degli studi La Sapienza di Roma.

La quasi totalità dei progetti ammessi a finanziamento sono stati completati.

LEGGE 11 MARZO 1988, N. 67 - ART. 17 COMMI 31 E 34

Finanziamento di progetti immediatamente eseguibili per la realizzazione di opere di edilizia universitaria (FIO 1989) (cap. 7113)

L'art. 17 della legge 11 marzo 1988 n. 67 (legge finanziaria 1988), al trentunesimo comma, ha stanziato sullo stato di previsione della spesa del Ministero del Bilancio per il 1989 l'importo di 2.000 miliardi, successivamente ridotto a 1.500 (la legge finanziaria 1989 alla Tabella F ha disposto una riduzione di 300 miliardi; l'art. 12 del D.L. 19.4.1989 n. 130 ha disposto una ulteriore riduzione di 200 miliardi) per gli interventi di cui all'art. 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130, e cioè "per il finanziamento di progetti immediatamente eseguibili per interventi di rilevante interesse... nonché per la tutela dei beni ambientali e culturali e per le opere di edilizia scolastica e universitaria".

In aggiunta a tale importo lo stesso articolo ha autorizzato il ricorso alla Banca Europea per gli Investimenti (BEI), sino alla concorrenza del controvalore di 1.500 miliardi, per la contrazione di appositi mutui i cui oneri saranno a completo carico del bilancio dello Stato.

Dopo ripetuti contatti con il Ministero del Bilancio ed una complessa istruttoria, sono state trasmesse a tale Dicastero schede progettuali per un importo complessivo di 2.026,924 miliardi.

L'art. 17, comma 34°, della legge 11.3.1988 n. 67 ha consentito al CIPE di deliberare, su proposta del Ministro del Bilancio e della programmazione economica, d'intesa con i Ministri interessati, circa il finanziamento, sulle risorse recate dalle leggi di settore e dalla legge 1.3.1986 n. 64, di progetti immediatamente eseguibili che siano stati giudicati ammissibili al finanziamento del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici.

Il CIPE, con deliberazione in data 19.12.1989 (G.U. n. 13 del 17.1.1990) ha approvato il finanziamento di progetti per l'importo complessivo di 966.384 milioni a valere sulle disponibilità appresso indicate: